



TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 20/18

Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Burchi, componente, e dall'avv. Cristina Mori, componente, nella seduta del 20 giugno 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei sigg. Cristiana Canu (lic. n.364895 e n.386671), Innocenzo Francesco Ledda (lic. n. 386651, n. 90544, n. 375058 e n.367890) e Mauro Strinna (lic. n. 63049).

Fatto

Con atto del 7 marzo 2018 il Procuratore Federale ha deferito i licenziati Innocenzi Francesco Ledda, Cristiana Canu e Mauro Strinna: il Ledda per violazione dell'art. 8, punti 1 e 4, RSN; la Canu per violazione degli artt. 7, 201 e 204 RSN; lo Strinna per violazione dell'art. 8.5 RSN. Il Procuratore contestava ai predetti incolpati che il 29 luglio 2017, in occasione della presentazione presso l'A.C. Sassari della cronoscalata Alghero – Scala Piccada (programmata per il 28/29 ottobre), in coincidenza con la competizione 17° Slalom di Osilo (Sassari), essendo insorti contrasti tra loro in relazione alla incompatibilità della Canu quale CT nella competizione perché direttrice tecnica della scuderia ASD Team Autoservice Sport, partecipante con un folto gruppo di piloti, lo Strinna aveva rivolto al Ledda, legale rappresentante della Scuderia, espressioni ingiuriose; il Ledda aveva reagito aggredendo fisicamente lo Strinna; la Canu aveva poi esercitato nella manifestazione le funzioni di CT.

All'udienza del 20 giugno 2018 (alla quale era stata rinviata la trattazione del caso per impedimenti del difensore) sono comparsi il Ledda, assistito dall'avv. Marco Baroncini, e lo Strinna; per l'incolpata Cristiana Canu è comparsa lo stesso avv. Baroncini, suo difensore con procura. Gli incolpati hanno svolto le loro difese.

In esito alla trattazione il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati e per l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze sportive: per mesi sei al Ledda, per mesi tre alla Canu e per mesi uno allo Strinna. Gli incolpati hanno insistito per la esclusione delle rispettive responsabilità e, in subordine, per più miti sanzioni con il beneficio della sospensione condizionale.

Motivi della decisione

Per quanto è dato rilevare dagli atti e per quanto risulta dalle dichiarazioni degli stessi incolpati, la sig.a Cristiana Canu, titolare di licenza di ufficiale di gara (n.364895) e di licenza di direttore di scuderia (n.386671), è stata designata quale C.T. ed ha poi effettivamente svolto funzioni di C.T. nella gara 17° Slalom di Osilo, alla quale partecipava un gruppo di piloti della scuderia ASD Team Autoservice Sport. La stessa sig.a Canu era ed è legata alla detta scuderia, nel cui ambito svolgeva attività di direttore tecnico. Non risulta che in qualità di C.T. abbia proceduto personalmente a verifiche sulle vetture dei piloti della detta scuderia; né vi è motivo per dubitare della sua affermazione di avere lasciato il detto compito ad altri C.T.

Il fatto integra comunque una palese violazione dell'art. 204 RSN. Vale in proposito la pena di ricordare che altro sono le incompatibilità formali previste dal precedente art.

me



201, altro la incompatibilità derivante, come nel caso concreto, dall'esercizio delle funzioni di ufficiale di gara in una competizione cui partecipino soggetti operanti nel settore, ai quali l'ufficiale sia legato da rapporto di dipendenza o, comunque, di qualificata collaborazione.

L'art. 204 non ammette deroghe; e la assoluta terzietà dell'ufficiale è necessaria non solamente con riguardo ai singoli atti che egli compirà nella detta qualità e funzione, ma anche con riguardo alla sua stessa presenza in campo. Ciò vale anche per il C.T.: la cui astensione dal verificare le autovetture dei piloti della scuderia, alla quale è interessato, non è sufficiente a soddisfare la esigenza di terzietà, perché il sospetto di un suo personale interesse all'esito della gara opera anche con riferimento alla sua attività di controllo delle autovetture degli altri concorrenti.

La difesa della sig.a Canu, a prescindere dalla formulazione di riserve sulla liceità stessa della sua partecipazione, ha insistito su due considerazioni: la buona fede della sig.a Canu, che a fronte delle contestazioni avrebbe richiesto un parere al GUG ricevendo risposta favorevole, e la sussistenza della esimente della ignoranza incolpevole della norma violata.

Quanto alla buona fede va rilevato che il parere degli organi competenti è correlato al quesito, così come formulato dall'interessato. La sig.a Canu, nel formulare il suo quesito, ha fatto riferimento alla titolarità delle due licenze, omettendo di precisare che alla competizione avrebbe partecipato un gruppo di piloti della scuderia da lei diretta: la risposta del GUG ad un tale quesito era necessariamente favorevole, perché la titolarità delle due licenze è in sé legittima e perché nulla vieta in astratto ad un direttore di scuderia di assumere le funzioni di C.T. in manifestazioni, alle quali non partecipino piloti della sua scuderia. La risposta è stata, tuttavia, cauta: il GUG ha precisato che, pur non sussistendo una incompatibilità, potevano eventualmente esserci problemi etici, evidentemente dovendosi distinguere una incompatibilità generale ed astratta ed una incompatibilità concreta, nel senso di un dovere di astensione in ragione delle circostanze in fatto incidenti sul difetto di assoluta terzietà dell'ufficiale di gara. Non vi è motivo per ipotizzare che la sig.a Canu abbia dolosamente formulato il suo quesito in modo incompleto; ma è certo che ha interpretato la risposta *pro domo sua*, senza tenere il debito conto dell'avvertimento in essa contenuto.

Quanto alla difficoltà di conoscenza della norma violata, la difesa della sig.a Canu ha richiamato un precedente di questo Tribunale, concernente però un illecito commesso da soggetto che non assolveva funzioni di ufficiale di gara. L'ufficiale di gara non è un *quisque de populo*, che possa ignorare una delle tante norme del RSN: l'ufficiale di gara è tenuto a conoscere le poche norme specialmente dedicate alle sue funzioni, ai suoi poteri ed ai relativi limiti. Oltre a ciò va rilevato che la norma in questione è espressione non tanto di una scelta organizzativa di ACI Sport, quanto piuttosto di un principio etico generale, che dovrebbe indurre l'ufficiale ad evitare comunque situazioni di obiettivo conflitto di interessi.

Ritiene, conclusivamente, il Tribunale di dover affermare la responsabilità disciplinare della incolpata Canu per il fatto ascrittole. Stupisce che il Collegio dei CC.SS. della 17° Slalom di Osilo, ben a conoscenza della situazione proprio in ragione delle obiezioni del sig. Strinna, non abbia rilevato la illegittima posizione della C.T. sig.a Canu ed abbia preferito coprirsi dietro la considerazione della mancanza di un formale reclamo al riguardo.



La sig.a Canu non sembra avere preso atto, neppure a seguito della instaurazione del presente procedimento, della (sostanziale oltre che formale) illiceità deontologica del suo comportamento. Il Collegio stima, pertanto, equa la sanzione della sospensione delle licenze sportive per mesi due; e, tenuto conto della lunga persistenza della incolpata nel suo convincimento di buon diritto, ravvisa necessità di piena effettività della sanzione applicata. Non concede, pertanto, il beneficio della relativa sospensione condizionale.

Correttamente il C.T. nazionale sig. Mauro Strinna aveva preso in considerazione la grave irregolarità della posizione della sig.a Canu. Anziché seguire le vie di una formale contestazione, egli ha preferito dapprima inviare alla sig. Canu una mail, con un invito ad astenersi; ed ha poi rinnovato a voce le sue contestazioni in occasione della presentazione della Alghero – Scala Piccada, organizzata in coincidenza con lo svolgimento della manifestazione 17° Slalom di Osilo. E' di scarso rilievo accertare con esattezza il tempo della prima contestazione faccia a faccia: certo è che essa ha posto le premesse per una discussione dai toni non proprio pacati, con l'intervento del sig. Innocenzo Francesco Ledda, componente dell'AC Sassari e legale rappresentante della scuderia: discussione che ha evidentemente attirato l'attenzione di terzi, tanto che il sig. Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell'AC Sassari, ha ritenuto opportuno ascoltare le parti.

Il sig. Ledda afferma di essere stato nella occasione gravemente offeso dallo Strinna con espressioni ingiuriose ("allora è vero che sei un delinquente"). Il sig. Strinna lo nega; ma il fatto è credibile, sia perché le stesse espressioni ingiuriose sono state poi da lui utilizzate per qualificare il sig. Ledda in una nota difensiva, sia perché solamente un diverbio al di sopra di un limite tollerabile avrebbe potuto indurre il sig. Ledda alla inconsulta reazione, che ne è seguita.

Il comportamento in esame integra gli estremi della violazione contestata. Il fatto, per quanto risulta dagli atti, è stato commesso alla presenza di terzi, nel quadro di una contestazione che investiva la correttezza della sig.a Canu e del sig. Ledda e che sarebbe stata meglio sollevata fuori della presenza di terzi ed in forma propria. Il fatto è di qualche gravità: sia in ragione della qualità del suo autore, tenuto come ufficiale di gara (CT nazionale) ad una più scrupolosa osservanza delle regole e, comunque, a non sollevare in pubblico dubbi sulla regolarità della posizione degli altri ufficiali di gara e ad assumere, invece, iniziative meno informali. Nel caso, la responsabilità disciplinare del sig. Strinna appare caratterizzata anche dal fatto della inanità della sua iniziativa, che, avviata in forma impropria e non seguita da una segnalazione o reclamo formali, ha potuto essere di fatto ignorata dal Collegio dei CC.SS. nei suoi atti ufficiali.

Non sembra che il sig. Strinna, comprensibilmente concentrato sulla aggressione subita da parte del sig. Ledda (di cui appresso) si sia reso conto del disvalore del suo comportamento, sotto il profilo della sua idoneità a suscitare le altrui inconsulte reazioni senza utilità alcuna per l'obiettivo perseguito. Il Collegio ritiene, pertanto, equa la sanzione della sospensione delle licenze sportive nel minimo (quindici giorni). La persistente convinzione di piena correttezza dell'incolpato induce a ritenere necessaria la effettività della sanzione applicata ed a non concedere, quindi, il beneficio della relativa sospensione condizionale.

Non sembra che il sig. Ledda, componente dell'AC Sassari e legale rappresentante della scuderia ASD Team Autoservice Sport, sia intervenuto a supporto della posizione della sig.a Canu, a fronte delle contestazioni del sig. Strinna, nella sua veste istituzionale. Pur

Mel



Automobile Club d'Italia

SPORT

essendo possibile che egli ritenesse di difendere una posizione del tutto legittima, il suo intervento sembra, anzi, evidenziare proprio un suo personale interesse nella vicenda quale rappresentante della scuderia. Come componente dell'AC Sassari avrebbe, se mai, dovuto rendersi conto dell'oggettivo conflitto di interessi sotteso a quella posizione ed astenersi dall'intervenire, se non per suggerire di risolvere la questione in sede propria, formalizzandola. Assume il sig. Strinna che il sig. Ledda l'avrebbe improvvisamente colpito con un calcio al fondoschiena; l'incolpato lo nega ed invoca, comunque, la provocazione, in ragione della pesante ingiuria ricevuta. Il presidente Giulio Pes di San Vittorio, alla cui presenza il diverbio si è infine concluso grazie all'intervento di terzi, sembra non avere visto arrivare a segno il calcio, ma non nega che esso fu sferrato; e l'intervento dei terzi per evitare ulteriori conseguenze evidenzia comunque la violenza della aggressione. E', perciò, credibile che, come lamenta il sig. Strinna, il calcio sia effettivamente arrivato a segno. L'atto di violenza integra in ogni caso la contestata violazione dell'art. 8, punti 1 e 4, RSN.

Tenuto conto dell'attenuante della provocazione, ma anche del comportamento complessivamente tenuto dal sig. Ledda (in particolare: della improprietà del suo intervento, tutt'altro che adeguato alla sua qualità di componente dell'AC Sassari), il Collegio ritiene equa la sanzione della sospensione delle licenze sportive per mesi quattro. Anche il sig. Ledda, non diversamente dagli altri incolpati, non sembra avere preso consapevolezza del disvalore del suo comportamento; e la conseguente necessità che la sanzione inflittagli abbia piena effettività non consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

dichiara i licenziati Ledda Innocenzo Francesco (lic. nn. 386651, 90544, 375058 e 367890), Canu Cristiana (lic. nn.364895 e 386671) e Strinna Mauro (lic. n. 63049) responsabili delle infrazioni loro rispettivamente ascritte ed applica:

al sig. Ledda Innocenzo Francesco la sospensione delle licenze sportive per mesi 4;

alla sig.a Canu Cristiana la sospensione delle licenze sportive per mesi due;

al sig. Strinna Mauro la sospensione della licenza sportiva per 15 giorni.

Così deciso in Roma il 20 giugno 2018.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)